

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE E LA *GOVERNANCE* DEL PROCESSO ESECUTIVO

FRANCO DE STEFANO

SOMMARIO: 1. Una nuova consapevolezza dell'ineffettività dell'esecuzione. – 2. Una nuova consapevolezza del ruolo del giudice dell'esecuzione. – 3. La funzionalità dell'istituzione attraverso l'ottimizzazione ufficiosa delle risorse. – 4. La funzionalità dell'istituzione attraverso la difesa della sua credibilità. – 5. Notazioni conclusive. – Appendice.

1. Una nuova consapevolezza dell'ineffettività dell'esecuzione

L'esigenza di effettività della risposta dell'ordinamento alla domanda di Giustizia è diventata imperiosa e non più eludibile: e, con essa, si è riscoperta una nuova centralità dell'esecuzione delle decisioni di Giustizia, anche civili, quale presupposto di una ordinata convivenza tra i consociati.

A livello internazionale, la necessaria effettività della tutela del diritto è sempre più sentita, anche nel campo strettamente giuridico.

Lo ribadisce la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, alle prese con croniche situazioni di inefficienza di molti dei Paesi aderenti al Consiglio d'Europa: l'esecuzione di una sentenza è ineffettiva garanzia ¹ dell'effettività

¹ Con richiamo alle storiche decisioni *Hornsby c. Grecia* del 19 marzo 1997 – §§ 40 e segg. – e *Silva Pontes c. Portogallo*, 23 marzo 1994, *Di Pede e Zappia c. Italia*, 26 settembre 1996. Sul principio la Corte europea torna sovente. Si pensi a: CtEDU, 07 aprile 2014, *Fondation Foyers des élèves de l'Eglise réformée e Stanomirescu c/ Roumanie*, ric. n. 43597/07; CtEDU, 31 marzo 2016, *Dimitar Yanakiev v. Bulgaria*, n. 50346/07: il diritto ad un tribunale previsto dall'art. 6 § 1 della Convenzione sarebbe illusorio se il sistema legale interno di uno Stato contraente consentisse che una decisione giudiziale finale ed esecutiva rimanesse inoperativa a danno di una delle parti. L'esecuzione di una sentenza resa da un tribunale deve essere perciò riguardata come parte integrante del processo per gli scopi dell'art. 6 della Convenzione. Il diritto di accesso ad un tribunale include il diritto di avere eseguita, senza un indebito ritardo, la decisione da quello resa (v. CtEDU [GC], *Immobiliare Saffi c/ Italia*, ric. n. 22774/93, § 66, EHRCt 1999-V). I ritardi nell'esecuzione possono essere giustificati in circostanze eccezionali, soltanto i periodi strettamente necessari per mettere in grado le autorità a trovare una soluzione soddisfacente sono ammessi (v. *Immobiliari*

della tutela giurisdizionale²; ed ora questa è vista con maggiore chiarezza quale altrettanto indefettibile aspetto, dinamico o processuale, della tutela dell'altrettanto fondamentale – secondo l'impostazione della Convenzione, come noto in qualche modo differente da quella della nostra Carta fondamentale – diritto di proprietà, cui è ricondotto, a certe condizioni, quello di credito³.

La stessa Corte di cassazione italiana, a sezioni unite, è di recente intervenuta a sottolineare l'unitarietà del processo, nel suo momento cognitivo ed in quello esecutivo, se non altro ai fini della responsabilità dello Stato per violazione del termine di ragionevole durata⁴.

Lo dimostra l'attenzione crescente degli Organismi e delle Istituzioni sovranazionali: dallo stesso Consiglio d'Europa, che ha organizzato già un Forum mondiale proprio sul tema dell'esecuzione⁵, al Fondo Monetario Internaziona-

Saffi, cit., § 69; CtEDU, 26 aprile 2005, Sokur c/ Ucraina, ric. n. 29439/02, § 30). V. pure CtEDU, 07 maggio 2002, Burdov c. Russia, §§ da 34 a 37; CtEDU, 06 marzo 2003, Jasiuniene c. Lituania, §§ da 27 a 31; CtEDU, 07 aprile 2005, Užkureliene c. Lituania, § 36; CtEDU, 07 luglio 2005, Malinovskiy c. Russia, §§ da 34 a 39; CtEDU, 31 ottobre 2006, Jelcic c. Bosnia e Erzegovina, §§ da 38 a 45; CtEDU, 15 ottobre 2009 Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ucraina, §§ da 51 a 57; CtEDU, 19 giugno 2012, Murtic e Cerimovic c. Bosnia e Erzegovina, §§ da 27 a 30. Per CtEDU, 14 marzo 2019, Arnaboldi c/ Italia, ric. n. 43422/17, l'esecuzione di una sentenza, da qualsiasi autorità giudiziaria sia emessa, deve essere considerata come parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.

Sia consentito un rinvio, anche per riferimenti, a F. DE STEFANO, *I procedimenti esecutivi*, Milano 2016, p. 1 ss.; ovvero a F. De Stefano, *Le tecniche decisionali e l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale civile nella giurisprudenza della CEDU e della Corte di Cassazione*, in *Esecuzione civile e ottemperanza amministrativa nei confronti della P.A.*, a cura di B. CAPPONI-A. STORTO, Napoli 2018.

Nella giurisprudenza nazionale, v. Cass., 04 ottobre 2018, n. 24198.

² Per tutte: Corte cost. sentt. nn. 419/1995, 312/1996, 198/2010; CtEDU, Grande Camera, 29 marzo 2006, Scordino c. Italia § 195, nonché 29 marzo 2006, Cocchiarella c. Italia, § 40.

³ Sul punto ci si permette un rinvio a F. DE STEFANO, *La Corte europea dei diritti dell'Uomo alle prese con l'esecuzione civile: un caso di violazione della Convenzione per imprevedibilità della norma*, in *Il processo civile*, 2 febbraio 2017, disponibile online (<http://ilprocessocivile.it/articoli/giurisprudenza-commentata/la-corte-europea-dei-diritti-delluomo-alle-prese-con-l'esecuzione>). Sulla tutela del diritto di proprietà, tra le ultime, relative alle condanne dell'Italia, si ricordi pure CtEDU, 13 dicembre 2018, Valle Fiorita c. Italia; tra le principali, in tema di tutela anche del diritto di credito, si ricordi CtEDU, Grande Camera, 07 giugno 2012, Centro Europa 7 Srl e Di Stefano c. Italia (ric. n. 38433/09).

Su tali prospettive sia consentito un richiamo a F. DE STEFANO, *Le principali decisioni della Corte in materia civile verso l'Italia*, in www.questionegiustizia.it, speciale CEDU, reperibile all'URL - http://questionegiustizia.it/speciale/2019/1/le-principali-decisioni-della-corte-in-materia-civile-verso-l-italia_64.php, ultimo accesso 23 ottobre 2019.

⁴ Cass., sez. un., 23 luglio 2019, n. 19883, con nota di F. DE STEFANO, *La cronica anomalia della via italiana dei rimedi ai tempi della Giustizia*, in www.giustiziainsieme.it, dal 19 settembre 2019.

⁵ Sul tema ci si permette un rinvio a F. DE STEFANO-G. ALARI, *Il Primo Forum Mondiale sull'Esecuzione, organizzato dal Consiglio d'Europa – Verso un'armonizzazione delle procedure esecutive*, in *Questione Giustizia on line*, dal 21 aprile 2015.

le⁶; ma non è un caso che proprio in questi tempi si adottino iniziative intergovernative ad alto livello del tutto senza precedenti nella Storia, che denotano una sensibilità nuova⁷, orientata alla spontanea presa di coscienza dell'essenzialità della concreta efficacia di un ordinamento nel garantire i diritti promessi.

È la funzione stessa della Giustizia, quella di assicurare anche nella pratica il concreto bene della vita oggetto del diritto riconosciuto.

Per questo l'esecuzione civile è oggi – e sempre più – all'attenzione del legislatore, forse sulla spinta dell'opinione pubblica (e degli operatori qualificati) soprattutto internazionale, perplessa e impietosa nell'additare le sue inefficienze come sintomo – e, al tempo stesso, come in un circolo vizioso, concausa – dell'incapacità di un intero sistema-Paese di garantire l'effettività dei diritti e, in ogni caso, con essa la certezza dei rapporti tra i cittadini nella loro vita quotidiana e nel loro fisiologico andamento.

E non è realistico scandalizzarsi: l'attenzione all'esecuzione civile si giustifica perché una Giustizia inefficiente, soprattutto nel suo segmento finale e cioè nell'esecuzione, dal punto di vista dell'economia ha un effetto depressivo, scoraggia gli investimenti, determina illiquidità, decrescita e disoccupazione; dal punto di vista del diritto, è però altrettanto grave, perché è la resa dell'ordinamento, incapace di tutelare effettivamente i diritti dei creditori e di garantire il ragionevole soddisfacimento delle loro ragioni, nel rispetto di quei limitati diritti che ancora può vantare il debitore.

Spetta al diritto governare queste disfunzioni e farsi carico della richiesta di efficienza e dell'esigenza di un risultato concreto dei suoi apparati, nel rispetto delle norme: non perché debba prevalere l'economia sul diritto, ma perché la prima, che è il motore del mondo, sia governata e mantenuta entro i limiti della dignità umana dal secondo; e, quindi, con il diritto che meritoriamente assicura efficacia alle attività economiche dell'uomo, senza le quali non ci sarebbe non solo il progresso ma nemmeno la sua sopravvivenza, correggendole o mantenendole dove necessario per evitare che si trasformino in una giungla dove vige solo la legge del più forte.

⁶ Ci si riferisce alla seconda Tavola rotonda di Vienna sull'effettività dell'esecuzione in materia civile e commerciale, organizzata appunto dal F.M.I. il 12-13 marzo 2015; sul punto, ci si permette un rinvio a: F. DE STEFANO, *L'effettività dell'esecuzione in materia civile e commerciale all'attenzione del Fondo Monetario Internazionale: il punto di vista italiano*, in *Questione Giustizia on line*, dal 06 maggio 2015; ovvero a F. DE STEFANO, *L'effettività dell'esecuzione in materia civile e commerciale in alcuni Paesi europei – resoconto sulla tavola rotonda organizzata dal Dipartimento Legale del FMI il 12-13 marzo 2015 in Vienna*, in *Questione Giustizia on line*, dal 23 luglio 2015.

⁷ È il caso della Conferenza mondiale sull'esecuzione tenutasi a Shanghai lo scorso gennaio 2019: sulla quale si rinvia a F. DE STEFANO, *La Conferenza mondiale sull'esecuzione di Shanghai*, in *www.inexecutivis.it*, dal 03 aprile 2019.

2. Una nuova consapevolezza del ruolo del giudice dell'esecuzione

Anche in materia di diritto processuale dell'esecuzione civile l'Italia costituisce una peculiarità notevole nel panorama occidentale: poiché, in un quadro originario connotato da una presenza già forte di un giudice in un settore che altri ordinamenti di condivisa tradizione occidentale relegano nel limbo delle attività materiali dovute, le pratiche difficoltà di concreta realizzazione del diritto oggetto dell'esecuzione vanno di pari passo con la riscoperta di un ruolo attivo, quando non marcatamente propulsivo, del giudice dell'esecuzione.

Questi, fin dalla fine del millennio scorso, ha, con l'introduzione e l'implementazione delle cosiddette prassi virtuose in alcuni tribunali, soprattutto del Settentrione d'Italia (oggetto di attenzione privilegiata da parte della dottrina⁸, ma articolate su istituti applicati anche in aree geografiche diverse e meno fortunate⁹), avviato a macchia di leopardo sul territorio nazionale – e, verosimilmente, a seconda della diversificata sensibilità individuale del singolo operatore in rapporto alle caratteristiche socioculturali ed economiche del contesto in cui veniva ad operare – un processo di spontanea presa di coscienza della necessità di orientare il processo esecutivo ad un risultato utile, oltre che conforme al diritto, con la conseguente consapevolezza di dovere adottare prassi interpretative ed applicative che privilegiassero, tra più opzioni, quella che poteva apparire più proficua rispetto al fine concreto del processo esecutivo.

Anzi, può dirsi che, come probabilmente unico esempio nel panorama occidentale, le prassi elaborate da questa sorta di avanguardia di giudici dell'esecuzione all'esito di confronti accesi e talvolta anche di fiere opposizioni ambientali sono divenute l'ossatura della principale riforma dell'esecuzione civile nei quasi ottant'anni di vigenza del codice di rito, dando luogo dapprima alla novella del 2005/06 e, poi, ispirando parte degli alluvionali interventi degli anni successivi, fino alla battuta d'arresto di cui alla recente controriforma dell'art. 560 c.p.c.

Un giudice dell'esecuzione civile che acquisisce coscienza di una funzione e quindi di un potere che è anche un dovere, quello di garantire il soddisfacimento del diritto consacrato nel titolo esecutivo, mantenendo la tutela dei residui – benché obiettivamente limitati – diritti del debitore contro abusi o prepotenze ma pur sempre verso un obiettivo necessario, quale estrinsecazione dello Stato e del-

⁸ Per un panorama, ove ulteriori riferimenti alle prime pubblicazioni favorevoli, F. BARBIERI, *L'autogestione virtuosa del processo esecutivo*, in www.inexecutivis.it, dal 25 luglio 2018.

⁹ V. PETRELLA, *L'estinzione atipica del processo di esecuzione: un istituto di creazione giurisprudenziale e la sua evoluzione alla luce dei moderni principi*, in *Giur. merito*, 2004, p.1378 (nota a Trib. Salerno, 6 giugno 2002, n. 1799). Nello stesso tribunale furono, dall'unificazione dell'ufficio con la soppressa pretura (02 giugno 1999), introdotti pure gli altri istituti della nomina generalizzata del custode estraneo con ampi poteri di gestione ed amministrazione sia pur passiva e della vendita senza incanto a prezzo base ribassato.

l'ordinamento giuridico che tenta ma esige la riaffermazione della sua forza, che sta nel diritto consacrato nei titoli; quello di farsi carico della funzionalità di un sistema col quale non tanto l'opinione pubblica, quanto piuttosto – e ciò che solo conta, nel nostro contesto istituzionale e costituzionale, dove la sovranità appartiene certo al popolo, ma nelle forme e nei limiti della Costituzione – l'ordinamento lo identifica per l'ampiezza dei poteri di direzione ed organizzazione di attività disperate, spesso non riconducibili alla tradizionale nozione di giurisdizione ed anzi identificabili in attività meramente materiali, ma di incidenza capitale sull'effettività della tutela che viene richiesta all'ordinamento.

3. La funzionalità dell'istituzione attraverso l'ottimizzazione ufficiosa delle risorse

In questa direzione, parallelamente al recepimento delle prassi virtuose (culminato, com'è noto, nella loro codificazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di esecuzione immobiliare¹⁰) e nonostante l'indubbia resistenza in non marginali zone d'Italia all'applicazione di quelle una volta divenute norme della Repubblica, già nei primi anni dalla prima delle Riforme organiche più importanti – quella del 2005/06 – la Corte di cassazione ha lentamente avallato tale impostazione, perseguendo, in modo probabilmente inconsapevole ma sufficientemente evidente, un disegno di recupero della funzionalità dell'esecuzione civile attraverso l'ottimizzazione delle risorse esistenti – non disgiunto dalla valorizzazione e dall'incremento a professionalità esterne, quasi una generalizzata esternalizzazione – e la difesa della credibilità od affidabilità del sistema, per sua necessità bisognoso di rivolgersi all'esterno e di coinvolgere soggetti estranei per la sua compiuta realizzazione¹¹.

Se ancora tra il 2006 e il 2011 si escludevano opzioni ermeneutiche di chiusura anticipata non espressamente previste o di fissazione di termini funzionali al più fluido ed ordinato sviluppo della procedura esecutiva, già con le fondamentali pronunce a Sezioni Unite del 2012 (la 11066 e la 11067) si conferì al giudice dell'esecuzione una potestà del tutto nuova, quella di eterointegrare il titolo esecutivo, nella consapevolezza della limitatezza delle risorse della Giustizia e quindi nel chiaro tentativo di limitare i danni che alle parti sarebbero derivati dall'imperfetto

¹⁰ Si veda la delibera 11 novembre 2017 del Consiglio, "Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari – linee guida".

¹¹ Sia consentito un rinvio a: F. DE STEFANO, *I procedimenti esecutivi*, Milano 2016, p. 10 ss.; F. DE STEFANO, *Novità giurisprudenziali in materia di esecuzione forzata*, in *Libro dell'anno del Diritto – 2013*, Treccani 2013, p. 580; F. DE STEFANO, *Novità in materia di esecuzione forzata*, in *Libro dell'anno del Diritto – 2017*, Treccani 2017, p. 589; F. DE STEFANO, *L'esecuzione civile nella più recente giurisprudenza di legittimità*, in www.inexecutivis.it, dal 14 novembre 2017.

dispiegamento di energie processuali: tale principio, accolto con ostilità dalla dottrina, è stato poi in parte mitigato dalle sezioni semplici, per evitare appunto una fuga in avanti verso una trasmutazione pretoria, di dubbia tenuta ordinamentale, dell'esecuzione stessa nel suo complesso¹².

L'apparente ampliamento dei poteri del giudice dell'esecuzione si è avuto poi con una serie articolata di interventi, tutti ispirati alla necessità che quegli garantisca, per quanto possibile e comunque pur sempre senza mai adottare pronunce a risoluzione di questioni, la funzionalità del processo esecutivo e l'utilità o proficuità del suo sviluppo, garantendone l'affidabilità e sollecitando anche le parti ad esercitare con nuova consapevolezza le prerogative del creditore e gli obblighi ed i residui, benché limitati, diritti del debitore.

Per questo si è affermato che il giudice dell'esecuzione, per compensare almeno in parte questa istituzionale sperequazione tra le parti e l'altrettanto istituzionale carenza di un principio del contraddittorio (visto che, nel processo esecutivo, la parità delle armi non solo non ha senso, ma addirittura è istituzionalmente esclusa dalla preminenza del creditore, necessaria per la riaffermazione del diritto consacrato nel titolo che aziona), ha una serie di poteri abbastanza penetranti¹³ nella verifica delle condizioni minimali per la instaurazione e la fruttuosità del processo esecutivo.

Il giudice dell'esecuzione, rimanendo pur sempre tale e quindi privo del potere di risolvere questioni di diritto, si è visto del resto attribuire dal legislatore penetranti poteri di accertamento di sostanziale vera e propria cognizione¹⁴, benché ovviamente del tutto sommario e limitato all'ambito del processo che dirige, come nel campo prima delle controversie distributive (fin dal 2006) e poi (con la riforma del 2012) dello stesso accertamento dei crediti oggetto di pignoramenti presso terzi¹⁵; ma soprattutto la Corte di legittimità gli ha infine riconosciuto il potere-dovere di assicurare, per quanto possibile e talvolta con una lettura molto ampia del testo delle norme, la regolarità e la funzionalità dell'azione esecutiva, a tutela anche del terzo e del pubblico cui il processo si rivolge.

Si è riconosciuto al giudice il potere di chiudere anticipatamente il processo, dapprima in via pretoria ed ora anche, se non altro per la più importante delle evenienze anomale, per espressa previsione di una norma di capitale importanza (quale l'art. 164-*bis* disp. att. c.p.c.; ma in precedenza l'istituto era già quanto meno pre-

¹² Fin da Cass., 17 gennaio 2013, n. 1027. V. pure Cass., 01 ottobre 2015, n. 19641, oppure Cass., 27 settembre 2017, n. 22457.

¹³ Cass., 26 maggio 2014, n. 11638; Cass., 27 gennaio 2017, n. 2043.

¹⁴ E. CAVUOTO, *La cognizione incidentale sui crediti nell'espropriazione forzata*, 2017, *passim*.

¹⁵ Con disposizione, quale il novellato art. 548 c.p.c., che ha superato anche i dubbi di costituzionalità indotti dalla deformalizzazione assoluta del subprocedimento (Corte cost., 10 luglio 2019, n. 172), sia pure riconoscendolo come espressione di una tendenza incoercibile dell'ordinamento alla sommarizzazione del processo civile, che pure non era necessaria premessa – anzi vivacemente contestata in dottrina – della difesa dell'istituto.

supposto dall'art. 187-*bis* delle medesime disposizioni di attuazione), in tutti i casi in cui il processo esecutivo non può proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali: ora per difetto di presupposti processuali, ora per mancanza di condizioni dell'azione esecutiva, ora perfino per qualsiasi fatto sopravvenuto che rende impossibile l'ulteriore sviluppo del processo ¹⁶.

È frequente proprio il caso del sopravvenuto venir meno del titolo esecutivo (ad esempio, se giudiziale, per lo sviluppo normale dei gradi di giudizio e la sua riforma ¹⁷); ma si pensi pure, a mero titolo esemplificativo: a quando viene riconosciuta mancante la giurisdizione dell'ufficio giudiziario adito, o la rappresentanza legale o sostanziale del creditore procedente, o lo stesso oggetto del processo (se è espropriato per pubblica utilità o confiscato in sede penale o di misure di prevenzione c.d. antimafia o a titolo di sanzione amministrativa per abusivismo edilizio o urbanistico), o sue caratteristiche immancabili per la stessa commerciabilità futura e quindi la validità della vendita in sede giudiziaria, come l'appartenenza del bene al debitore, oppure se si scopre o sopravviene ogni altro caso di inalienabilità o di vincoli.

Quanto all'articolazione dei poteri del g.e., la rilevabilità ufficiosa della non titolarità in capo al debitore del diritto staggito, al fine di evitare un provvedimento suscettibile di resistere – per quanto possibile e cioè in base a quanto è lecito prevedere sulla base degli indici formali soli disponibili da parte del g.e. – ad irritualità ed evizioni, si è spinta dal rilievo dell'invendibilità del bene pervenuto per successione a causa di morte in difetto di prova dell'acquisto del diritto fino ad un'interpretazione restrittiva dell'art. 567 c.p.c. in tema di documentazione da versarsi dal creditore procedente ¹⁸, passando per la necessaria pronuncia di improcedibilità del processo esecutivo contro soggetto giuridicamente inesistente (in caso di pignoramento di *trust*, che, com'è noto, nel nostro diritto nazionale non è entificato ¹⁹).

4. *La funzionalità dell'istituzione attraverso la difesa della sua credibilità*

Le regole del gioco non possono essere cambiate finché il gioco è in corso, salva la sola eccezione della rimessione in termini, in quanto del resto istituto di ca-

¹⁶ Così Cass. ord., 10 maggio 2016, n. 9501. Di estinzione espressamente “atipica” – in evidente contrapposizione a quella “tipica” e senza alcuna specificazione – si parla anche in Corte cost. 90 del 2019 (in relazione alle modalità di liquidazione del compenso dello stimatore nell'espropriazione immobiliare).

¹⁷ Da ultimo, v. Cass., 11 dicembre 2018, n. 31955.

¹⁸ Cass., 11 giugno 2019, n. 15597.

¹⁹ Cass., 2043/17, cit.

rattere del tutto generale, ma alle rigorosissime condizioni di effettiva non imputabilità previste dalla relativa norma ²⁰. La credibilità dell'istituzione che interviene sul mercato ed offre in vendita beni, sollecitando estranei ad impegnarsi, è infatti evidente nelle pronunce sulla tutela dell'aggiudicatario (la quale viene meno solo in caso di mala fede o comunque di vizi di tale gravità e relativi al procedimento di vendita che l'aggiudicatario non avrebbe potuto non avvedersene), sull'infettibilità dei termini e delle condizioni – anche quanto alle pubblicità, ora rese particolarmente rigide dal neo istituito portale delle vendite pubbliche – di partecipazione alla gara, sul rispetto dei termini fissati per l'ordinato svolgimento del processo anche in difetto di esplicite previsioni normative ²¹.

Il *favor legis* per la tutela dell'aggiudicatario, anche provvisorio, non trova la propria giustificazione nell'esigenza di tutela di una posizione giuridica individuale, bensì nell'interesse generale – di matrice pubblicistica – alla stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie, quale momento essenziale per non disincentivare la partecipazione alle aste e quindi per garantire la fruttuosità delle stesse, in ossequio del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

Al contempo, il carattere chiuso ed esclusivo dei rimedi propri del processo esecutivo ²² e, con essa, la stabilità dei suoi risultati è ribadita con forza, anche se occorrerà fare i conti con la sommarizzazione di tipo cognitivo di alcune delle fasi tradizionalmente rimesse al giudice dell'esecuzione.

In altri termini, la previsione di una limitazione degli effetti di alcuni accertamenti *lato sensu* cognitivi ai soli fini della procedura in corso o, al massimo, di quella fondata sul provvedimento di assegnazione dovrebbe poter fondare una tendenziale instabilità, nel senso di inettitudine al giudicato, dell'accertamento incidentale; e sempre salvo il caso che non si sia introdotto poi un'ordinaria opposizione agli atti esecutivi, visto che sulla sentenza che definisce le relative questioni ben può formarsi un giudicato in senso formale e sostanziale, ma soprattutto pieno. Ma un risarcimento del danno (anche nel caso di espropriazione esattoriale per crediti non tributari ²³) o una ripetizione di indebito o un ingiustificato arricchimento

²⁰ Cass., 29 maggio 2015, n. 11171; Cass., 07 maggio 2015, n. 9255; Cass., 05 ottobre 2018, n. 24570.

²¹ Per Cass., 11 giugno 2019, n. 15997, è indispensabile una interpretazione delle norme sui presupposti processuali in funzione di tutela del terzo e del mercato cui il processo si rivolge.

Per Cass., 08 febbraio 2019, n. 3709: una delle componenti che concorre in modo significativo all'efficienza delle vendite giudiziarie è rappresentata dalla tutela dell'aggiudicatario. Infatti, la partecipazione ad un'asta giudiziaria sarà tanto più "appetibile", quanto minori siano le incertezze in ordine alla stabilità degli effetti dell'aggiudicazione. La prospettiva di un acquisto stabile e sicuro attira un più elevato numero di partecipanti all'asta e determina una più animata competitività nella gara, e quindi, si traduce, in ultima analisi, in un maggior ricavo in minor tempo.

²² Tra molte: Cass., 02 aprile 2014, n. 7708.

²³ Tra le altre: Cass., 20 marzo 2014, n. 6521.

sono tutti, se non altro di per sé soli considerati, in radice esclusi dalla tendenziale legittimità del processo esecutivo nel cui seno non siano stati correttamente attivati i suoi propri rimedi ²⁴.

Un particolare onere di cooperazione tra tutte le parti, al fine precipuo di garantire lo sviluppo ordinato del processo esecutivo, è postulato come espressione di un principio di autoresponsabilità anche per l'attivazione dei rimedi ed il rispetto dei relativi, stringenti termini a far tempo dalla conoscibilità dell'atto da opporre.

Nella stessa direzione si è mossa la Corte nell'uniformare il regime di impugnazione degli atti del giudice dell'esecuzione e nell'estendere, a sezioni unite ed accogliendo una richiesta del Pubblico Ministero di pronuncia nell'interesse della legge (in adesione ad un indirizzo dottrinale molto bene argomentato ed invece misconosciuto dai primi commenti, di segno causticamente negativo), la reclamabilità anche alle ordinanze sulle istanze di sospensione preesecutiva ²⁵.

Né è mancata quella che potrebbe sembrare un'ovvia riaffermazione di un principio che non si sarebbe mai pensato di dovere riaffermare: che l'attuazione e l'esecuzione di un provvedimento dell'autorità giurisdizionale è sempre dovuta, a meno di eccezionalissime circostanze ed a pena di risarcimento del danno proprio a carico dello Stato che a quelle sottragga il suo decisivo apporto; con decisione significativamente in senso analogo a quella a base di una nuova condanna della Corte europea dei diritti dell'Uomo nei confronti dell'Italia, intervenuta poche settimane dopo la pronuncia della nostra Corte ²⁶.

5. *Notazioni conclusive*

La consapevolezza dell'insufficienza di tali direttrici ha portato peraltro ad una progressiva esternalizzazione delle attività dell'ufficio del giudice dell'esecuzione, perché la scelta legislativa è stata consapevolmente nel senso dell'istituzionalizzazione della figura del custode estraneo – nonostante l'evidente controriforma in senso antifunzionale dell'inizio del 2019 – e soprattutto dell'ampliamento della platea dei professionisti delegabili e della tendenziale normalità od obbligatorietà della delega come opzione organizzativa del procedimento.

Al giudice dell'esecuzione viene quindi oggi richiesto un ruolo composito e variegato, di direzione di un processo che si è fatto molto articolato e che si struttura su molte nuove attività anche soltanto materiali, prima non invalse tra gli operatori, orientate per la prima volta in modo chiaro al fine di raggiungere il mag-

²⁴ Tra le più recenti, Cass., 08 novembre 2018, n. 28527.

²⁵ Cass., sez. un., 23 luglio 2019, n. 19889.

²⁶ Cass., 04 ottobre 2018, n. 24198. CtEDU Valle Fiorita c/ Italia, cit.

giore risultato utile possibile per i creditori, salvi i residui diritti dei debitori: attività quindi non solo da conoscere in tutti i loro aspetti spesso non strettamente giuridici, ma da coordinare con una visione progettuale e di sistema, che si faccia carico di difficoltà ed alternative e vagli con continuità l'operato di una massa di ausiliari sempre più ampia.

Al contempo, la stessa esigenza di perseguimento di un utile risultato legittimo conferisce al giudice dell'esecuzione poteri direttivi nuovi anche in tema di risoluzione di incidenti che implicano la delibazione, con effetti tendenzialmente endoprocedimentali ma senza regole processuali codificate, di questioni giuridiche sovente complesse.

L'ordinamento ha scelto una figura di giudice dell'esecuzione molto impegnativa, per il cui ruolo è chiesto oggi uno sforzo culturale ed organizzativo prima non necessario; uno sforzo richiesto allora a tutti gli operatori che condividano quelle scelte e quegli obiettivi, all'Accademia nel momento della formazione del giurista, all'Avvocatura nel momento della necessaria cooperazione istituzionale, alla Magistratura nelle sue articolazioni formative iniziali e permanenti e nei tipici momenti organizzativi e decisionali.

Appendice. Le pronunce di merito del “progetto esecuzioni” della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione a tutto il 15 maggio 2020

1. Cass., 20 agosto 2018, n. 20817: divisione endoesecutiva – modalità di introduzione.
2. Cass., 28 settembre 2018, n. 23482: rapporti tra fallimento e procedura esecutiva individuale proseguita dal creditore fondiario – vincoli per il g.e. da provvedimenti del g.d.
3. Cass., 04 ottobre 2018, n. 24198: necessità di assistenza della forza pubblica per esecuzione provvedimenti giurisdizionali a tutela di diritti fondamentali.
4. Cass., 05 ottobre 2018, n. 24570: espropriazione immobiliare – modifiche legislative a modalità di vendita – incidenza diretta su ordinanza pregressa – esclusione.
5. Cass., 05 ottobre 2018, n. 24571: esecuzione – liquidazione da parte del g.e. delle spese del creditore non utilmente partecipante alla distribuzione – radicale esclusione di potere.
6. Cass., 05 ottobre 2018, n. 25170: opposizioni esecutive – struttura: monofasica o bifasica – proposizione diretta al giudice della cognizione – conseguenze.
7. Cass., 24 ottobre 2018, n. 26927: opposizioni esecutive – accoglimento successivo alla chiusura del processo – azione autonoma di ripetizione di indebito – limiti di ammissibilità.
8. Cass., 24 ottobre 2018, n. 26934: impignorabilità crediti AUSL – estinzione del processo esecutivo – successione di norme e dichiarazione di illegittimità costituzionale solo della successiva.
9. Cass., 24 ottobre 2018, n. 26935: pignoramento di crediti previdenziali – rilievo di ufficio dell’incompetenza per territorio – termini preclusivi – concorso di normative speciali.
10. Cass., 08 novembre 2018, n. 28526: opposizione del terzo proprietario esecutato *ex art. 602 ss. c.p.c.* – litisconsorzio del debitore diretto – imprescindibilità.
11. Cass., 08 novembre 2018, n. 28527: risarcimento danni da pignoramento illegittimo – proponibilità in via autonoma – condizioni e limiti.
12. Cass., 08 novembre 2018, n. 28528: opposizione a preavviso di fermo amministrativo su cartella esattoriale – amministrazioni dello Stato – necessaria rappresentanza dell’Avvocatura Erariale.
13. Cass., 08 novembre 2018, n. 28529: opposizione esattoriale – crediti non tributari – decadenza *ex art. 25 d.P.R. n. 602/73* – inapplicabilità.

14. Cass., 13 novembre 2018, n. 29027: intervento per crediti *ex lege* Pinto – *ante* art. 5-*quinquies* l. n. 89/01 – rilievo di ufficio inammissibilità – questione di legittimità costituzionale.
15. Cass., 20 novembre 2018, n. 29850: opposizione di terzo vittorioso attore in separato giudizio di usucapione – interferenza di questa se accertata *inter alios* ed esecuzione.
16. Cass., 20 novembre 2018, n. 29854: esecuzione di capo su spese di titolo possessorio – reclamo – omessa fissazione udienza per merito possessorio – non sottoscrizione del relatore – natura di sentenza – esclusione.
17. Cass., 20 novembre 2018, n. 29855: esecuzione presso terzi – ordinanza *ex* 553 c.p.c. – imposta di registro posta a carico dell'esecutato – modalità di ripetizione del tributo – esperibilità di autonoma azione di condanna – esclusione.
18. Cass., 27 novembre 2018, n. 30625: ipoteca del creditore fondiario – derogabilità del termine *ex* 2847 c.c. *ex* art. 4, comma 3, d.P.R. n. 7/76.
19. Cass., 27 novembre 2018, n. 30626: accertamento obbligo del terzo – compensazione – credito da preliminare di vendita seguito da definitivo di poco successivo alla dichiarazione negativa del terzo.
20. Cass., 29 novembre 2018, n. 30856: opposizione ad esecuzione – sentenza di condanna resa dalla Corte dei conti – azionabilità nei confronti degli eredi – condizioni e limiti.
21. Cass., 29 novembre 2018, n. 30857: caducazione del titolo in corso di opposizione ad esecuzione – cessazione della materia del contendere – spese – soccombenza virtuale.
22. Cass., 30 novembre 2018, n. 30990: espropriazione immobiliare – confisca *ex* 240 c.p. non trascritta – opponibilità al creditore – buona fede – limiti.
23. Cass., 11 dicembre 2018, n. 31955: trasformazione del titolo – giudizio di rinvio – rilevabilità sostituzione del titolo con altro che esclude porzione del bene da rilasciare – giudicato esterno – rigetto domanda assegnazione di bene pertinenziale.
24. Cass., 30 gennaio 2019, n. 2537: titolo esecutivo – sentenza di divisione di assegnazione con conguaglio – esecutività del capo sul conguaglio – condizioni.
25. Cass., 30 gennaio 2019, n. 2553: riscossione coattiva – cartella di pagamento per recupero spese di giustizia – formazione del ruolo – querela di falso avverso l'estratto conforme.
26. Cass., 31 gennaio 2019, n. 2797: riscossione coattiva – cartella di pagamento per recupero spese di giustizia – formazione del ruolo – intelligibilità – apprezzamento di merito.
27. Cass., 08 febbraio 2019, n. 3709 (n.r.g. 11393/2017): esecuzione forzata – opposizione di terzo all'esecuzione – giudizio di rinvio da sez. un., sentenze nn. 10532 e